

COMUNE DI NORCIA

Prov. di Perugia

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI E CULTURA

REGOLAMENTO COMUNALE

**IN MATERIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE E SOCIALE PUBBLICA AI
SENSI DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2003 N. 23 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI NONCHE' DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 4/02/2014 N. 1 COORDINATO CON LE MODIFICHE E
LE INTEGRAZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL
20/02/2018 N. 4**

TITOLO I

PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art.1	Oggetto del Regolamento	Pag.1
Art.2	Requisiti per l'accesso	Pag.1
Art.3	Emanazione dei Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi	Pag.2
Art.4	Procedimento di formazione della graduatoria	Pag.2
Art. 5	Commissione per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.	Pag.3
Art.6	Procedure di assegnazione alloggio di E.R.P.	Pag.3
Art. 7	Assegnazione e standard dell'alloggio	Pag.4
Art.8	Modalità e Procedure per la scelta dell'alloggio	Pag.4-5
Art. 9	Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione	Pag.5
Art.10	Assegnazione temporanea in assenza di domanda o per rinuncia	Pag.5-6

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DELLA L.R. 23/2003, MODIFICATA ED INTEGRATA CON L.R. 5/10/012, N.15

Art.11	Oggetto	Pag.6
Art.12	Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa	Pag.6-7
Art.13	Assegnazione alloggi ai sensi dell'art.34 lettera e) della L.R.	Pag.7

	n.23/2003	
Art.14	Assegnazione di alloggi ai sensi dell'art.34 lettera c) della L.R. n.23/2003	Pag.8
Art.15	Requisiti per l'accesso	Pag.8
Art. 16	Domanda di partecipazione	Pag.8

TITOLO III

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art.17	Requisiti soggettivi	Pag.9-10
---------------	-----------------------------	-----------------

TITOLO IV

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Art.18	Condizioni soggettive ed oggettive di disagio per la formazione della graduatoria	Pag.10
Art.19	Punteggi di selezione delle domanda	Pag.11-12-13-14-15
Art.20	Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria	Pag.15
Art.21	Assegnazione dell'alloggio	Pag.16

TITOLO V

MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA ASSOGGETTATI ALLA LEGGE REGIONALE 28.11.2003 N.23,MODIFICATA ED INTEGRATA CON L.R. 5/10/012, N.15

Art.22	Oggetto	Pag.16
---------------	----------------	---------------

Art.23	Finalità e ambito di applicazione	Pag.17
Art.24	Standard abitativo	Pag.17
Art. 25	Condizioni di disagio abitativo	Pag.17-18
Art.26	Modalità di Presentazione delle richieste	Pag.19
Art.27	Criteri di valutazione delle richieste	Pag.19
Art.28	Condizioni per l'attuazione del cambio	Pag.19
Art.29	Cambio consensuale di alloggio	Pag.20
Art.30	Mobilità d'ufficio	Pag.20

TITOLO VI

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art.31	Entrata in vigore del regolamento	Pag.20
Art.32	Norma di abrogazione	Pag.20
Art.33	Norme transitorie e finali	Pag.21

**REGOLAMENTO COMUNALE ATTUATIVO
DELLA LEGGE REGIONALE 28/11/2003 N. 23, MODIFICATA ED INTEGRATA CON
L.R. 5/10/12, N. 15. - L.R. 7/6/2017 N. 6 – L.R. 3/8/2017 N. 12 E L.R. 22/10/2018 N. 8.**

**TITOLO I
PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

**Art. I
Oggetto del Regolamento**

Il presente titolo disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) Pubblica, in attuazione della Legge Regionale 28 novembre 2003 n° 23 " Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", modificata ed integrata con L.R. 5/10/2012, n.15; L.R. 7/6/2017 n. 6; L.R. 3/8/2017 n. 12; L.R. 22/10/2018 n. 8 e con Regolamento Regionale del 4/2/2014 n. 1 modificato ed integrato con Regolamento Regionale del 20/2/2018 n. 4.

**Art. 2
Requisiti per l'accesso**

I nuclei familiari aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica devono possedere i requisiti soggettivi di cui agli articoli 20, comma I, lettera a) e 29, comma I, lettere a), b), c), d), d- ter) della l.r. 23/2003.

I requisiti di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 29 comma 1, lettera a) della Legge Regionale 23/2003 devono essere posseduti solo dal soggetto richiedente l'assegnazione dell'alloggio. I requisiti di cui all'art. 29, comma 1, lettere b) e c), ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo art 29 e d-ter) della Legge Regionale 23/2003 devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente; il requisito di cui all'art. 29, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 23/2003 si riferisce al dato complessivo del nucleo familiare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, come stabilito dall'articolo 29, comma 2 della l.r. 23/2003.

Le condizioni soggettive ed oggettive di disagio di cui all'articolo 31, comma 1 della l.r. 23/2003 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso e devono permanere alla data di assegnazione dell'alloggio, salvo quanto disposto dal regolamento regionale.

Il nucleo familiare avente diritto all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica è definito dall'articolo 24 bis, comma I della l.r. 23/2003 e dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 4/2/2014, così come modificato dall'art. 1 del Regolamento Regionale 20/2/2018. n. 4.

Ai sensi del presente regolamento si considerano legalmente separati coloro che sono in possesso di sentenza o provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella della pubblicazione del bando. Non si considera incluso nel nucleo familiare il coniuge residente

all'estero anche se non legalmente separato.

Art. 3

Emanazione dei bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi

Il Comune assegna gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto, di norma biennialmente, entro il 30 settembre, nel quale indica l'ambito territoriale, i requisiti per l'accesso, il termine per la presentazione della domanda, di norma sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria e i criteri per la determinazione del canone di locazione.

Il Comune può, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, emanare bandi annuali, sovracomunali e speciali, o rinviare l'emanazione del bando biennale, così come disposto al comma 4 dell'art. 30 della L.R. 23/2003. Dei bandi di concorso i Comuni provvedono a darne notizia mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Procedimento di formazione della graduatoria

1) Contenuti e modalità di presentazione della domanda.

Nella domanda di partecipazione, redatta su apposito modello approvato dalla Giunta Regionale, il dichiarante deve indicare:

- a) i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il proprio nucleo familiare risultanti alla data di pubblicazione del bando di concorso all'Albo Pretorio.
- b) Il possesso dei requisiti e delle condizioni che danno diritto all'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi di ERS pubblica.
- c) Il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte.

1) La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d'identità in corso di validità e protocollata comunque entro i termini stabiliti dal bando, ovvero presentata direttamente al Comune, allegando copia di documento di identità in corso di validità, entro i termini stabiliti nel bando, oppure a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it.

2) Il Comune predispone una graduatoria nella quale i nuclei partecipanti sono inseriti in ordine decrescente di punteggio e a parità di punteggio, in ordine crescente di reddito, così come definito a norma dell'art. 34 comma 1 lettera d) della L.R. 15/2012. A parità di punteggio e di reddito verrà effettuato un sorteggio. I punteggi vengono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate nella domanda, come da regolamento regionale.

Ulteriori criteri e relativi punteggi sono individuate dal Comune nelle seguenti situazioni:

a. nucleo familiare composto esclusivamente da **una persona**, rimasta sola a seguito di vedovanza, sentenza di separazione omologata o divorzio o per assenza di riferimenti parentali con i quali conviveva, o per interruzione della convivenza more uxorio, entro i due anni precedenti la data di pubblicazione del bando. **Punti 2.**

b. Famiglie con presenza esclusiva con figli di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni o studenti o disoccupati che non percepiscano altre indennità o sussidi da altro Ente Pubblico o Privato. **Punti 2.**

Il Comune disciplina il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicazione senza oneri aggiuntivi per la Regione. Il bando indicherà i termini per l'inoltro delle relative domande e i criteri e le modalità di presentazione delle stesse.

Il Comune, sulla base delle condizioni di disagio di cui sopra, approva la graduatoria provvisoria entro il termine di **60 giorni** dalla scadenza del bando.

La graduatoria provvisoria, subito dopo la data della sua approvazione, è affissa all'Albo Pretorio del Comune per **15 (quindici)** giorni consecutivi ed entro tale termine, i nuclei familiari partecipanti possono presentare ricorso o richieste di revisione del punteggio.

Entro i successivi **15 (quindici) giorni**, i ricorsi presentati relativi ai requisiti soggettivi sono esaminati dalla Commissione prevista all'art. 5 del presente Regolamento, che decide in merito, mentre per le richieste di revisione del punteggio, l'Ufficio Comunale che si occupa delle istruttorie, provvede alla loro valutazione.

La graduatoria definitiva è approvata dal Comune entro **90 giorni dalla scadenza del bando.**

La graduatoria definitiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per un periodo di 15 giorni consecutivi, e nel contempo si provvede a darne notizia mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La graduatoria definitiva è efficace fino all'approvazione della graduatoria successiva.

Art. 5

Commissione per l'assegnazione degli alloggi di E.R.S.

Ai sensi dell'art. 31 bis della L.R. n. 23/2003 e dell'art. 64 della L.R. n. 15/2012, il Comune, al fine dell'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica, istituisce la Commissione per le assegnazioni.

La Commissione per le assegnazioni è istituita dal Comune e può avere competenza territoriale sovracomunale.

La Commissione per le assegnazioni è composta da cinque membri, tra i quali due esperti in materia giuridico amministrativa ed uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.

Questa dura in carica cinque anni ed ogni tre mesi trasmette alla Giunta regionale una relazione in merito alla propria attività.

La Commissione ha funzioni inerenti la verifica formale dei requisiti di accesso, delle condizioni determinanti il punteggio nella graduatoria e degli eventuali ricorsi proposti dagli aspiranti assegnatari.

Art. 6

Procedure di assegnazione alloggio di E.R.S.

Il Comune, seguendo l'ordine della graduatoria, richiede ai concorrenti in essa utilmente collocati, rispetto agli alloggi da assegnare in relazione agli standard abitativi adeguati, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate non autocertificabili, da prodursi entro 30 giorni dalla richiesta.

L'omessa presentazione della suddetta documentazione, entro il termine stabilito, comporta la non attribuzione dei punteggi relativi alle certificazioni da produrre.

Il Comune, effettua tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione della domanda.

Il risultato delle verifiche è oggetto della relazione istruttoria da inviare alla Commissione per le assegnazioni per le decisioni di sua competenza.

La Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni soggettive ed oggettive, provvede alla conferma o all'eventuale rettifica del punteggio e all'eventuale esclusione dei nuclei familiari dalla graduatoria.

Il Comune, sulla base delle determinazioni assunte e comunicate dalla Commissione, effettua l'assegnazione degli alloggi disponibili con Determina del Responsabile procedendo, nel contempo, alla revisione della graduatoria sulla base delle modifiche eventualmente apportate dalla Commissione stessa.

ART. 7

Assegnazione e standard dell'alloggio

Gli alloggi sono assegnati dal Comune, in considerazione dell'ordine di priorità della posizione dei nuclei familiari nella graduatoria di assegnazione, tenendo conto del numero dei vani convenzionali di cui all'art. 32 bis, comma 4, della L.R. n. 23/2003, della composizione della superficie di ciascun alloggio e della composizione del nucleo familiare.

Si ritiene adeguato un alloggio con il seguente standard abitativo:

- 1) 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2) 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 3) 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 4) 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 5) 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

Il numero dei vani convenzionali è determinato dividendo per 16 l'intera superficie dell'unità immobiliare, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, con arrotondamento all'unità inferiore o superiore a seconda che superi o meno lo 0,50.

Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari assegnatari seguendo l'ordine di priorità determinato dalla graduatoria, così come modificata a seguito dell'esame della Commissione di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Nel caso di fabbricati nei quali sono disponibili almeno otto alloggi, le assegnazioni a nuclei familiari aventi cittadinanza italiana, di Stato membro della Unione europea, di Stato non appartenente alla Unione europea, sono individuate nel modo e con la seguente approssimazione:

- nuclei aventi cittadinanza italiana 70 %; (5)
- nuclei di Stato membro della Unione europea 20 %; (2)
- nuclei di Stato non appartenente alla Unione europea 10 % (1)

La percentuale di assegnazione a ciascuna delle categorie speciali, non potrà essere inferiore al dieci per cento del patrimonio disponibile.

Art. 8

Modalità e procedure per la scelta dell'alloggio

1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione ed idoneo al nucleo, viene fatta dal richiedente o da persona a ciò formalmente delegata.
2. L'interessato viene convocato dal Comune con notifica, in cui sono precisati data e luogo per la scelta. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio che saranno forniti all'assegnatario unitamente ad ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione ed alle sue caratteristiche. Della scelta operata tra gli alloggi proposti, che deve essere effettuata nello stesso giorno della convocazione, viene redatto apposito verbale.
3. Al momento della scelta dell'alloggio debbono essere presenti, oltre all'interessato, almeno 2 impiegati comunali di cui uno dell'Ufficio competente per l'assegnazione.
4. In caso di rifiuto all'accettazione dell'alloggio proposto, le relative motivazioni devono risultare dal verbale. E' ritenuto motivato il rifiuto dell'alloggio quando questo sia determinato da gravi e giustificati

motivi : a) esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di concorrente o di componente del nucleo familiare con handicap motorio o con età superiore a 70 anni ; b) lontananza dai luoghi di assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate; c) altre particolari situazioni familiari valutate dal Comune.

5. La mancata presentazione alla convocazione per la scelta, senza giustificato motivo, la rinuncia immotivata o comunque motivata da ragioni diverse da quelle indicate, comportano l'esclusione dalla graduatoria.

6. Il rifiuto alla sottoscrizione del verbale equivale a rinuncia immotivata all'accettazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.

7. Avverso il provvedimento di esclusione gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 5 entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di esclusione.

Art. 9

Consegna dell'alloggio e termini per l'occupazione

1. Successivamente alla sottoscrizione del verbale di scelta dell'alloggio, il Servizio competente provvede all'emanazione della determinazione del responsabile di assegnazione e provvede a comunicare tale atto all'ATER che convoca l'interessato per la stipula del Disciplinare di Locazione e per la consegna delle chiavi dell'alloggio.

2. L'alloggio deve essere consegnato in buono stato locativo. L'assegnatario può chiedere di eseguire a sue spese eventuali lavori di ripristino, previo accordo con l'ATER.

3. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato, entro il termine di 30 giorni successivi alla consegna delle chiavi, pena la decadenza dall'assegnazione. Il Comune verifica l'avvenuta occupazione nei termini sopra previsti mediante l'accertamento della polizia municipale.

Art. 10

Assegnazione temporanea in assenza di domanda o per rinuncia

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 della L.R. n. 23/2003, il Comune può assegnare a favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 della stessa Legge, gli alloggi di ERS pubblica disponibili per carenza di domanda o per rinuncia da parte degli aventi titolo collocati in graduatoria.

Il possesso dei requisiti sarà accertato dalla Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

La priorità è stabilita dall'ordine di arrivo delle domande.

Le assegnazioni sono temporanee, hanno validità sino all'approvazione di una nuova graduatoria e non possono comunque eccedere la durata di anni quattro.

Il canone di locazione è calcolato, dall'ATER, sulla base della normativa regionale e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano la materia.

Titolo II

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.S. PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 34 DELLA L.R. 23/2003, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 11

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 23/2003, i Comuni possono fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30 della stessa L.R. n. 23/2003.

Il presente titolo disciplina, pertanto, le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica a favore di nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza abitativa, previste dal successivo art. 12, in deroga a quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. 23/2003.

Art. 12

Individuazione delle situazioni di emergenza abitativa

Sono considerate situazioni di emergenza abitativa tutte quelle condizioni ove si renda necessario provvedere alla sistemazione abitativa dei nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità derivanti da:

- a) sfratti esecutivi non prorogabili e non intimati per inadempienza contrattuale, che siano stati inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica;
- b) Provvedimento di rilascio forzato dell'immobile occupato pronunciato dall'Autorità Giudiziaria;
- c) ordinanza di sgombero emessa in data non anteriore a tre mesi;
- d) sistemazione di soggetti fruitori di intervento socio-terapeutico gestito dai Servizi Sociali del Comune o dell'ASL, regolamentato dal successivo art. 13 del presente Regolamento;
- e) sistemazione di profughi o di emigrati italiani che intendono rientrare nel Comune trasferendovi la residenza, regolamentato al successivo art. 14;
- f) trasferimento per motivi di ordine pubblico di appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e al Corpo degli Agenti di Custodia;
- g) sistemazione di locatari o proprietari di alloggi ricompresi in Programmi Urbani Complessi che beneficiano di contributo pubblico e che richiedono il rilascio dell'abitazione per interventi di recupero o demolizione o ricostruzione.

Le assegnazioni in situazioni di emergenza abitativa, non possono superare il 30% della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune, comunicata dall'Ater regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L.R. n. 23/2003.

Il Comune, nel caso di condizione di emergenza abitativa causata da gravi eventi, può richiedere l'autorizzazione regionale ad assegnare alloggi di ERS pubblica in deroga al limite stabilito al comma 2 dell'art. 34 della L.R. n. 23/2003, come sopra enunciato.

Art. 13
Assegnazione alloggi ai sensi dell'art. 34 lettera e) della L.R. n.23/2003

Le assegnazioni ai sensi dell'art. 34, lett. e) della L.R. 23/2003 costituiscono soluzioni provvisorie. Le richieste per tali supporti abitativi devono pervenire all'ufficio comunale competente che provvede ad inserirle in una apposita graduatoria determinata dalle condizioni soggettive possedute dai nuclei familiari interessati e nel caso di parità di punteggio o di richieste superiori alle risorse a disposizione, con priorità alle situazioni che presentano:

- assenza o basso reddito effettivo;
- assenza di riferimenti parentali o inesistente qualità delle relazioni familiari;
- minor durata del progetto rispetto alle capacità e possibilità evolutive delle persone.

La graduatoria è aperta e si rinnova al momento del suo aggiornamento.

Condizione essenziale che deve possedere la richiesta è la sussistenza di un progetto di intervento socio-terapeutico, elaborato dai Servizi Territoriali competenti del Comune o dell'ASL, anche in forma integrata, proposto dal Servizio Referente che ha in carico il nucleo familiare. All'interno del progetto, previa attenta valutazione delle risorse evolutive a disposizione del nucleo, si devono indicare gli obiettivi, le caratteristiche degli interventi e la loro verifica, nonché il periodo di tempo per il quale si richiede l'assegnazione provvisoria dell'alloggio.

Il servizio referente e proponente provvede ogni 6 mesi ad effettuare le verifiche del progetto e ad inviarle all'Ufficio competente del Comune; qualora dalla verifica emerga l'interruzione del progetto, il servizio deve immediatamente darne comunicazione all'Ufficio di E.R.S. che procede alla revoca dell'assegnazione provvisoria. Il nucleo interessato dal provvedimento di revoca ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per rilasciare l'alloggio e riconsegnarne le chiavi.

Le assegnazioni permangono per la durata dello stato di bisogno e comunque, per un periodo di tempo non superiore a 4 anni. Le modalità di utilizzo e di manutenzione degli alloggi nonché di pagamento del canone di locazione che deve essere corrisposto all'ATER regionale dal Comune, sono disciplinate nella convenzione all'uopo stipulata tra gli stessi.

I nuclei assegnatari devono partecipare, pena la decadenza dal presente beneficio, ad ogni bando di assegnazione alloggi utile, al fine di definire la loro situazione abitativa.

Art. 14
Assegnazione di alloggi ai sensi dell'art. 34 comma 3, lettera c) della L. R. n° 23/2003

I cittadini di origine umbra, per nascita, per discendenza o per residenza, che abbiano maturato un periodo continuativo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, non

inferiore a tre anni, nonché i loro familiari, possono richiedere l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Sociale pubblica ai sensi del presente articolo.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti rilasciati dal Comune o da autorità o enti previdenziali italiani o stranieri.

La domanda può essere presentata sia prima del rientro in Italia che entro i 90 giorni successivi dal rientro, a pena di decadenza.

Affinché il nucleo familiare possa divenire assegnatario definitivo dell'alloggio di ERS pubblica, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 29 della L. R. 23/2003, accertati dalla Commissione per le assegnazioni, ad eccezione del punto relativo alla residenza.

I nuclei di Profughi italiani che intendono rientrare in Italia, devono essere in possesso della certificazione attestante lo status giuridico di profugo, rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 15 **Requisiti per l'accesso**

L'accesso alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica per emergenza abitativa è consentito esclusivamente ai richiedenti che si trovano in una delle condizioni specificate dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 16 **Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune.

TITOLO III **CONDIZIONI SOGGETTIVE** **PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.**

Art. 17 **Requisiti soggettivi**

La priorità delle assegnazioni viene stabilita sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente secondo le condizioni di seguito indicate:

1. I nuclei familiari aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica devono possedere i requisiti soggettivi di cui agli [articoli 20, comma 1, lettera a\) e 29, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\) e d-ter\) della L.R. n. 23/2003](#).

2. I requisiti di cui agli [articoli 20, comma 1, lettera a\) e 29, comma 1, lettera a\) della L.R. n. 23/2003](#) devono essere posseduti solo dal soggetto richiedente l'assegnazione dell'alloggio; i requisiti di cui all'[articolo 29, comma 1, lettere b\), c, ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29 e d ter\) della L.R. n. 23/2003](#) devono essere posseduti da ciascun componente il nucleo familiare, compreso il richiedente; il requisito di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera d\) della L.R. n. 23/2003](#) si riferisce al dato complessivo del nucleo familiare.

3. La capacità economica del nucleo familiare di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera d\) della L.R. n. 23/2003](#), valutata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla vigente normativa, non deve essere superiore a euro 12.000,00.

4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto, come stabilito dall'[articolo 29, comma 2 della L.R. n. 23/2003](#).

5. **Ai fini della valutazione del requisito di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera a\) della L.R. n. 23/2003](#) è considerata:**

- **principale l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento (60%) o della retribuzione o del tempo lavoro;**
- **stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni.**

6. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera c\) della L.R. n. 23/2003](#), **ad esclusione dei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 29 della L.R. 23/2003**, un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

- 1) 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2) 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 3) 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 4) 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;

5) 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

b) reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore a euro 200,00.

7. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'*articolo [29, comma 1, lettera c\)](#) della [L.R. n. 23/2003](#)* si considera, in ogni caso, adeguato un alloggio accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

8. Non possiede il requisito di cui all'*articolo [29, comma 1, lettera c\)](#) della [L.R. n. 23/2003](#)* il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.

TITOLO IV

CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DI DISAGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA-

Art. 18

1. Le condizioni soggettive ed oggettive di disagio di cui all'articolo 31, comma 1 della l.r. 23/2003 devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso e devono permanere alla data di assegnazione dell'alloggio, salvo quanto disposto all'art. 19, comma 8 del presente regolamento.

Art. 19

Punteggi di selezione delle domande

La priorità delle assegnazioni viene stabilita sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun richiedente secondo le condizioni di seguito indicate:

1. I punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui all'art. 31, comma 1 della l.r. 23/2003, sono i seguenti:

a) punti da 1 a 4 relativi all'ISEE del nucleo familiare, calcolata ai sensi della vigente normativa, non superiore:

1) all'ottanta per cento del limite per l'accesso	punti 1;
2) al sessanta per cento del limite per l'accesso	punti 2;
3) al quaranta per cento del limite per l'accesso	punti 3;
4) al venti per cento del limite per l'accesso	punti 4;

b) punti da 1 a 4 relativi a condizioni di debolezza del nucleo familiare:

1) nucleo familiare composto da cinque o più persone	punti 1;
2) presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni:	
a. uno o due minori	punti 1;
b. tre o più minori	punti 2;
3) presenza nel nucleo familiare di anziani di età uguale o	

superiore ai 65 anni:

a. da 65 anni a 74 anni

punti 1;

b. oltre 74 anni

punti 2;

4) presenza nel nucleo familiare di **persone con disabilità**

certificata ai sensi della normativa vigente:

a. con invalidità compresa tra il settantacinque per cento e il cento per cento

punti 2;

b. con invalidità del cento per cento ed indennità di

accompagnamento

punti 4;

c) punti da 1 a 5 relativi alla composizione del nucleo familiare:

1) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età uguale o superiore ai 65 anni:

a. anziani ricompresi tra i 65 anni e i 74 anni

punti 1;

b. anziani di età superiore ai 65 anni di cui almeno uno di età superiore a 74 anni

punti 3;

c. anziani di età superiore ai 74 anni

punti 4;

2) nucleo familiare composto esclusivamente da giovani con non più di trentacinque anni

punti 1;

3) nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore, vedovo, separato, divorziato o single e da:

a. un minore a carico

punti 2;

b. due minori a carico

punti 3;

c. tre o più minori a carico

punti 4;

d) punti da 1 a 3 per nucleo familiare di recente costituzione:

1) coppia coniugata o convivente anagraficamente da non più di due anni alla data di pubblicazione del bando con:

a. nessun minore a carico

punti 1;

b. un minore a carico

Punti 2;

c. due o più minori a carico

punti 3;

e) punti da 1 a 3 per nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando:

- | | |
|---|----------|
| 1) nucleo presente nell'ultima graduatoria | punti 1; |
| 2) nucleo presente nelle ultime due graduatorie | punti 2; |
| 3) nucleo presente nelle ultime tre graduatorie | punti 3. |

2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi alle condizioni soggettive di cui al comma 1, non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui al:

- a) comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 2);
- b) comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 3);
- c) comma 1, lettera b), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera d), punto 1);
- d) comma 1, lettera c), punto 2) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 3);
- e) comma 1, lettera c), punto 2), con quello di cui allo stesso comma 1, lettera d), punto 1);
- f) comma 1, lettera b), punto 3) con quello di cui allo stesso comma 1, lettera c), punto 1).

3. I punteggi relativi alle condizioni oggettive sono i seguenti:

a) punti da 1 a 3 per nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali:

1) nucleo familiare che abita in locali non destinati ad abitazione quali prefabbricati, roulottes, seminterrati; nonché in SAE o moduli abitativi collettivi.

punti
3;

2) nucleo familiare che abita in ambienti procurati a titolo provvisorio da organi, enti e/o associazioni di volontariato e/o ONLUS, preposte all'assistenza pubblica

punti
3;

3) nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato mediocre

punti 2;

4) nucleo familiare che abita in un alloggio il cui stato di conservazione è considerato scadente

punti 3;

b) punti da 1 a 3 relativi ad un nucleo familiare che vive in

condizioni di sovraffollamento:

1) due persone in un vano convenzionale, tre persone in due vani convenzionali, quattro persone in tre vani convenzionali, cinque persone in quattro vani convenzionali

punti 1;

2) tre persone in un vano convenzionale, quattro persone in due vani convenzionali, cinque persone in tre vani convenzionali, sei o più persone in quattro vani convenzionali

punti 2;

3) cinque persone in due vani convenzionali, sei o più persone in tre vani convenzionali

punti 3;

c) punti da 1 a 5 relativi ad un nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di:

1)ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, emessi dalla autorità competente da non oltre due anni dalla data di pubblicazione del bando

punti 4;

2) provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno precedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria al quale la legge attribuisca efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile da eseguirsi:

a. entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando

punti 5;

b. dopo i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando

punti 3;

3) in caso di alloggio di servizio, per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro che devono avvenire:

a. entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando

punti 2

b. entro un anno dalla data di pubblicazione del bando

punti 1.

4. Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive di cui al comma 3, lettera a), punti 3) e 4) lo stato dell'immobile si considera:

- a) mediocre, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno due degli elementi propri dell'immobile stesso di cui al comma 5, lettera a);
- b) scadente, qualora sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi di cui al comma 5, lettere a) e b), dei quali almeno tre propri dell'immobile stesso di cui al medesimo comma 5, lettera a).

5. Gli elementi di cui al comma 4 finalizzati alla valutazione dello stato dell'immobile sono i seguenti:

a) elementi propri dell'immobile:

- 1) pavimenti;
- 2) pareti e soffitti;
- 3) infissi;
- 4) impianto elettrico;
- 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 6) impianto di riscaldamento;

b) elementi comuni:

- 1) accessi, scale e ascensore;
- 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

6. Ai fini del calcolo delle condizioni oggettive i punteggi di cui al comma 3, lettera a) non sono cumulabili tra loro e i punteggi di cui al medesimo comma 3, lettera c) non sono cumulabili tra loro.

7. Il numero dei vani convenzionali di cui al comma 3, lettera b) è determinato dividendo per sedici l'intera superficie dell'unità immobiliare abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5.

8. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) sono verificate ed attestate dal comune in fase di assegnazione e devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente, dal momento della pubblicazione del bando a quello di assegnazione, ha modificato la propria situazione alloggiativa, gli eventuali punteggi richiesti per le medesime condizioni sono confermati solo qualora, a seguito del sopralluogo effettuato dal comune nel nuovo alloggio, venga accertata la sussistenza, da almeno un anno precedente la data del sopralluogo stesso, di condizioni di disagio identiche o più gravi rispetto a quelle dichiarate in domanda.

Art. 20

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, previa verifica dell'ammissibilità, nonché all'attribuzione dei punteggi secondo quanto disposto dagli artt. 19 e 20 del presente Regolamento.

2. Esaurita l'istruttoria l'Ufficio forma la graduatoria collocando i richiedenti secondo il punteggio conseguito.

La graduatoria, aperta, conserva la sua efficacia e viene aggiornata alla presentazione di ogni nuova domanda.

3. A parità di punteggio i richiedenti l'alloggio vengono collocati in graduatoria con priorità rispetto alla data di esecuzione del provvedimento. In caso di ulteriore parità si privilegiano i nuclei con presenza di minori. In caso di ulteriore parità si procede privilegiando nell'ordine i nuclei con presenza di portatori di handicap o con presenza di una o più persone ultrasessantacinquenni.

Art. 21 **Assegnazione dell'alloggio**

1. Sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento ogni assegnazione sarà disposta conformemente alla disponibilità dell'alloggio ed agli standard abitativi.

2. L'assegnazione è disposta a titolo definitivo, previo accertamento da parte della Commissione per le assegnazioni del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'edilizia residenziale pubblica e delle condizioni oggettive e soggettive determinanti il punteggio, dopo aver verificato la permanenza del richiedente nella situazione di emergenza di cui all'art. 12, con riferimento al titolo che ha determinato l'emergenza abitativa..

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 34 comma 5 della L. R. 23/03, nel caso in cui il nucleo familiare richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 della L. R. 23/03, le assegnazioni sono effettuate a titolo provvisorio, per la durata dello stato di bisogno e, comunque per un periodo di tempo non superiore a due anni. Il canone di locazione è calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 44, comma 1 lettera a) della L.R 23/2003.

4. Le assegnazioni di cui all'art. 34, comma 3, lettera f), della L.R.n.23/2003 sono provvisorie, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni. Il canone di locazione è calcolato, sulla base della normativa regionale che disciplina la materia, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998.

5. Per le assegnazioni di cui all'art 34, comma 3 lett.e) della L.R. 23/2003, si rimanda a quanto disposto all'art. 13 del presente Regolamento.

6. La fattispecie prevista dall'art. 34 comma 5 della L. R. 23/03, è da ritenersi imprevedibile ed urgente, così come definita a seguito di gravi eventi dichiarati tali dall'autorità competente con apposita Delibera.

Titolo V

**MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA ASSOGGETTATI ALLA LEGGE
REGIONALE 28.11.2003 N. 23 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Art. 22

Oggetto

La mobilità degli assegnatari negli alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati alla Legge Regionale 28.11.2003 n. 23 avviene nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento predisposte, d'intesa con l'A.T.E.R., ai sensi dell'art. 35 della suddetta legge.

Art. 24

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria degli assegnatari negli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica ai fini dell'eliminazione dei disagi abitativi ed allo scopo di razionalizzare la fruizione del patrimonio pubblico.
2. A tale scopo il Comune d'intesa con l'ATER regionale disciplina le procedure per attuare la mobilità volontaria prevedendo, in ogni caso, l'emanazione dei bandi con cadenza almeno biennale e modalità di raccordo con la graduatoria di cui all'art. 30 della L.R. n. 23/03.

Art. 24

Standard abitativo

Lo standard abitativo a cui fare riferimento nella valutazione del sovraffollamento o sottoutilizzo è quello previsto all'art.7 del presente Regolamento.

Art. 25

Condizioni di disagio abitativo

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, della L.R. n. 23/2003, la mobilità richiesta dall'assegnatario viene attuata in presenza delle seguenti condizioni di disagio:

- 1) Inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani:

a) disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100 % documentata con copia

del verbale dell'apposita commissione o persone ultranovantenni punti 5

b) persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria

documentati da idonea certificazione medica punti 4

c) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89 punti 3

d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 punti 2

e) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da apposita relazione dei Servizi Territoriali e Specialistici competenti del Comune e dell'A.S.L., tale da rendere l'alloggio inidoneo al nucleo familiare

punti 2

2) Sopravvenute variazioni del nucleo familiare che determinano il sottoutilizzo o il sovraffollamento dell'alloggio.

- Sovraffollamento:

a) n° 4 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 4

b) n° 3 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 3

c) n° 2 persone in più rispetto allo standard abitativo punti 2

d) n° 1 persona in più rispetto allo standard abitativo punti 1

- Sottoutilizzo:

a) n° 4 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 4

b) n° 3 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 3

c) n° 2 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 2

d) n° 1 persone in meno rispetto allo standard abitativo punti 1

3) necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza:

a) distanza dell'alloggio dal luogo di lavoro di almeno 15 km punti 1

b) alloggio la cui ubicazione comporta particolare disagio nel raggiungere le strutture socio-sanitarie o il luogo di assistenza familiare

punti 3

Art. 26

Modalità di presentazione delle richieste

Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo e presentate al Comune, devono contenere le motivazioni ed essere corredate dall'eventuale documentazione occorrente a comprovarne la sussistenza. La domanda ha validità per tutto il periodo di vigenza del bando e dovrà essere ripresentata al momento dell'emanazione del successivo bando di mobilità.

Art. 27

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste vengono esaminate dall'Ufficio competente che formula la graduatoria degli aspiranti al cambio sulla base delle motivazioni dichiarate nella domanda e dei punteggi di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
2. Costituisce condizione per l'inserimento e la permanenza nella graduatoria il rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Uso degli alloggi, nella Convenzione d'uso ed il regolare pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori.

Art. 28

Condizioni per l'attuazione del cambio

L'autorizzazione al cambio dell'alloggio su richiesta dell'assegnatario è concessa dal Comune a condizione che, al momento della domanda ed alla data di stipula del contratto di locazione, l'assegnatario sia in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Tale requisito dovrà essere accertato dall'ATER Regionale il quale provvederà a rilasciare opportuna dichiarazione.

L'effettuazione del cambio a richiesta dell'assegnatario è condizionata al rilascio da parte dell'assegnatario di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la propria responsabilità, qualora la domanda venga accolta :

- 1) a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 20 giorni dalla consegna delle chiavi;
- 2) ad effettuare a propria cura e spese i lavori di tinteggiatura e di manutenzione ordinaria dell'alloggio riassegnato;

- 3) ad accettare, per la parte a cui non provveda direttamente, l'addebito delle spese per i lavori di ripristino dell'alloggio precedentemente occupato, oltre all'addebito delle spese per eventuali danni arrecati all'alloggio stesso; la consegna del nuovo alloggio non è effettuata fino a quando l'assegnatario che abbia arrecato danni all'alloggio precedentemente occupato non abbia provveduto al risarcimento dei danni;
- 4) a riconsegnare entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio precedentemente occupato, libero da persone e cose.

Art. 29

Cambio consensuale di alloggio

1. Il cambio consensuale di alloggi tra assegnatari può essere autorizzato dal Comune, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi.

Art. 30

Mobilità d'ufficio

Qualora siano presenti condizioni di sottoutilizzo dell'alloggio assegnato con standard uguale o superiore al limite stabilito dal c. 3 dall'art. 32 bis, della L.R. 23/2003, il Comune dispone d'ufficio la mobilità individuando, in sostituzione, un alloggio con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare.

TITOLO VI

NORME FINALI E ABROGAZIONI

Art. 31

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
3. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle graduatorie approvate successivamente alla emanazione del bando di concorso di cui all'art. 3, approvato ai sensi della nuova normativa regionale e comunale.

Art. 32

Norma di Abrogazione

Il regolamento attuativo della Legge Regionale 28 Novembre 2003 n. 23 in materia di edilizia residenziale adottato dal Comune di Norcia con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2005 e modificato con successivi atti, è abrogato a partire dalla data di emanazione del nuovo bando di concorso di cui all'art 3 del presente regolamento.

Art 33

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento comunale si integra alle norme regolamentari di competenza regionale che determinano i requisiti soggettivi per la partecipazione al Bando pubblico di concorso e le condizioni soggettive e oggettive di punteggio sulla base delle quali il Comune colloca in graduatoria le domande inoltrate dai nuclei familiari.

Il presente Regolamento attua le disposizioni previste dalla Legge regionale n. 23 del 28 novembre 2003 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15 del 5 ottobre 2012 e dalla L.R. n. 12 del 21 giugno 2013, **dalla Legge Regionale 7 giugno 2017 n. 6, dalla L.R. 3 agosto 2017 n. 12 e dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 8**

Le norme del presente regolamento si integrano con le disposizioni del regolamento regionale n. 1 del 4 febbraio 2014 **così come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 20 febbraio 2018 n. 4.**

Il presente Regolamento comunale può, se risultasse necessario nel corso della sua applicazione, essere integrato e/o modificato dal Consiglio Comunale.

Per qualsiasi ulteriore riferimento normativo e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla L.R. n. 23 del 28 novembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento Regionale 4/2/2014 n. 1, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al Regolamento Regionale 20/02/2018 n. 4.